

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

14° Anno n. L 289

31 dicembre 1971

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2860/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, riguardante l'applicazione della decisione n. 40/71 del Consiglio di associazione previsto dalla Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità .....	1
Decisione n. 40/71 del Consiglio di associazione, che completa e modifica la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione relativa alla definizione del concetto «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della Convenzione di associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa .....	2
Regolamento (CEE) n. 2861/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, riguardante l'applicazione della decisione n. 41/71 del Consiglio di associazione previsto dalla Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità .....	9
Decisione n. 41/71 del Consiglio di associazione che deroga alla definizione del concetto di «prodotti originari» onde tener conto della situazione particolare della Mauritania per quanto concerne i prodotti della pesca .....	10
Regolamento (CEE) n. 2862/71 della Commissione, del 22 dicembre 1971, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo .....	11

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2860/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

riguardante l'applicazione della decisione n. 40/71 del Consiglio di associazione previsto dalla Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che una Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità<sup>(2)</sup> è stata firmata il 29 luglio 1969 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1971;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1251/71<sup>(3)</sup> ha reso applicabile la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione relativa alla definizione del concetto di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della Convenzione di associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa;

considerando che il Comitato di associazione previsto dalla detta Convenzione ha adottato la decisione n. 40/71 del Consiglio di associazione che completa e modifica la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione;

considerando che, conformemente all'articolo 46 di detta Convenzione, è necessario adottare le misure necessarie all'esecuzione di detta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione allegata al regolamento (CEE) n. 1251/71 è completata e modificata conformemente alla decisione n. 40/71 del Consiglio di associazione, allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. PEDINI

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 135 del 21. 6. 1971, pag. 1.

## DECISIONE N. 40/71

del Consiglio di associazione che completa e modifica la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione relativa alla definizione del concetto «prodotti originari» ai fini del titolo I della Convenzione di associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa

## IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

vista la Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, in particolare l'articolo 10,

vista la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione relativa alla definizione del concetto «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della Convenzione di associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa,

vista la decisione n. 37/71 del Consiglio di associazione recante delega di competenza al Comitato di associazione per modificare o completare la decisione n. 36/71,

visto il progetto della Commissione delle Comunità europee,

considerando che un accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è stato concluso contemporaneamente alla Convenzione di associazione;

considerando che la decisione n. 36/71 definisce il concetto di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della Convenzione di associazione ed i metodi di cooperazione amministrativa;

considerando che, adottando la decisione n. 36/71, il Consiglio di associazione aveva lasciato provvisoriamente in sospenso varie disposizioni particolari, riguardanti segnatamente taluni prodotti o taluni regimi speciali;

considerando che è stato raggiunto un accordo in sede di Comitato di associazione sui problemi lasciati in sospenso e che è pertanto necessario completare o modificare la decisione n. 36/71 e l'elenco «B» ad essa allegato;

considerando che ai sensi dell'articolo 35 della decisione n. 36/71, i certificati di circolazione delle merci A.Y.1 conformi al modello allegato alla decisione n. 5/66, del 22 aprile 1966, relativa alla definizione del concetto di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della Convenzione di associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa, possono, in via transitoria e fino al 31 dicembre 1971

incluso, essere vistati dalle autorità doganali dello Stato membro o Stato associato d'esportazione ed utilizzati alle condizioni fissate dalla decisione n. 36/71; che il periodo previsto è parso insufficiente e che è opportuno prorogarlo per una durata di 12 mesi,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 6 della decisione n. 36/71 è sostituito dal seguente testo:

«I „prodotti originari“ ai sensi della presente decisione sono ammessi, nello Stato membro o nello Stato associato d'importazione, al beneficio delle disposizioni di cui al titolo I della Convenzione, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.Y.1 vistato dalle autorità doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'esportazione.

Tuttavia, i «prodotti originari» ai sensi della presente decisione che formano oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente «prodotti originari» e purché il valore non superi seicento unità di conto per spedizione, sono ammessi, nello Stato membro o nello Stato associato d'importazione, al beneficio delle disposizioni del titolo I della Convenzione, su presentazione di un formulario A.Y.2.»

*Articolo 2*

La decisione n. 36/71 completata dall'articolo seguente:

*«Articolo 11 bis*

Il formulario A.Y.2, il cui modello figura all'allegato VI, dev'essere compilato dall'esportatore. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali in cui è redatta la Convenzione e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato membro o dello Stato associato d'esportazione. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il formulario A.Y.2 è costituito da due fogli ognuno dei quali ha il formato di 210 × 148 mm. Esso deve essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 64 g/m<sup>2</sup>. Sulla prima facciata del foglio 1 e sull'etichetta del foglio 2 deve essere impressa una diagonale, formata da tre linee blu larghe 3 mm ciascuna, che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Il formulario A.Y.2 può essere perforato meccanicamente, in modo da rendere possibile il distacco dei due fogli e dell'etichetta del foglio 2. La facciata posteriore dell'etichetta può essere gommata.

Gli Stati membri e gli Stati associati possono riservarsi la stampa dei formulari oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario deve portare menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione. Esso, inoltre, deve contenere un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.»

### Articolo 3

La decisione n. 36/71 è completata dall'articolo seguente:

#### «Articolo 11 ter

Per ogni spedizione postale è compilato un formulario A.Y.2. Dopo aver riempito e firmato i due fogli del formulario, l'esportatore introduce la propria dichiarazione (primo foglio) all'interno del pacco e incolla l'etichetta del secondo foglio sull'involucro esterno della spedizione. Tuttavia, in caso di spedizioni postali a destinazione dei SAMA, l'esportatore invia separatamente la sua dichiarazione (primo foglio) al destinatario.»

### Articolo 4

La decisione n. 36/71 è completata dall'articolo seguente:

#### «Articolo 11 quater

Salvo sospetto di abusi, le autorità doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'importazione ammettono al beneficio delle disposizioni del titolo I della Convenzione le merci contenute in un pacco provvisto di un'etichetta A.Y.2.»

### Articolo 5

Il testo dell'articolo 12 della decisione n. 36/71 è sostituito dal seguente testo:

«1. Gli Stati membri e gli Stati associati ammettono come „prodotti originari“ al beneficio delle disposizioni del titolo I della Convenzione, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci A.Y.1 o compilare un formulario A.Y.2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci siano dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.»

### Articolo 6

Il testo dell'articolo 13 della decisione n. 36/71 è sostituito dal seguente testo:

«Allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni del presente titolo, gli Stati membri e gli Stati associati si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione delle merci A.Y.1 e delle dichiarazioni degli esportatori contenute nei formulari A.Y.2.»

### Articolo 7

L'intestazione del titolo III della decisione n. 36/71 è sostituita dal seguente testo:

«Rilascio dei certificati di circolazione delle merci A. Y. 1 e condizioni di utilizzazione dei certificati di circolazione delle merci A. Y. 1 e dei formulari A. Y. 2»

### Articolo 8

Il titolo III della decisione n. 36/71 è completato da una sezione C bis e un articolo 28 bis così redatti:

C bis — *Spedizioni postali (compresi i pacchi postali)*

*Articolo 28 bis*

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a questi o al suo rappresentante compilare e firmare i due fogli del formulario A.Y.2.

Qualora le merci contenute nelle spedizioni abbiano già formato oggetto di un controllo, nello Stato membro o nello Stato associato d'esportazione, al riguardo della definizione della nozione di „prodotti originari“, l'esportatore può indicare nella rubrica „Osservazioni“ del formulario A.Y.2 (primo foglio) i riferimenti a tale controllo.

2. L'esportatore appone, sull'etichetta verde modello C1 o sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o C2/CP3M, la menzione „A.Y.2“ seguita dal numero di serie del formulario A.Y.2 utilizzato. Egli scrive ugualmente tale menzione e tale numero sulla fattura relativa alle merci contenute nella spedizione.»

*Articolo 9*

Il testo dell'articolo 29 della decisione n. 36/71 è sostituito dal seguente testo:

«Sono esenti dalla presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.Y.1 o dalla compilazione di un formulario A.Y.2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti d'importazioni che rispondano alle condizioni previste nell'articolo 12.»

*Articolo 10*

L'intestazione del titolo III — E della decisione n. 36/71 è sostituita dal seguente testo:

«E — *Controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci A.Y.1 o dei formulari A.Y.2.*»

*Articolo 11*

Il testo dell'articolo 30 della decisione n. 36/71 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci A.Y.1 o dei formulari A.Y.2 viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato membro o dello Stato associato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono il certificato di circolazione delle merci A.Y.1 o il primo foglio del formulario A.Y.2 alle autorità doganali del paese d'esportazione indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al primo foglio del formulario A.Y.2, ove questa sia stata loro presentata, la fattura o una copia della stessa e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Se esse decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni del titolo I della Convenzione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del paese d'importazione offrono all'importatore, fatte salve le misure cautelari definite dalla legislazione nazionale di questo paese, la possibilità di ritirare le merci.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati entro un termine non superiore a tre mesi alle autorità doganali del paese d'importazione. Essi debbono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci A.Y.1 o il formulario A.Y.2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia stato possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali del paese d'importazione e quelle del paese d'esportazione o qualora esse pongano un problema d'interpretazione della decisione, le contestazioni stesse vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale di cui all'articolo 31.

In ogni caso il componimento delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione rimane sottoposto alla legislazione di quest'ultimo.

Ai fini del controllo a posteriori dei certificati, i documenti d'esportazione o le copie di certificati che li sostituiscono debbono essere conservati dalle autorità doganali del paese d'esportazione per un periodo di due anni.»

*Articolo 12*

Il testo del primo comma dell'articolo 35 della decisione n. 36/71 è sostituito dal seguente testo:

«Le note esplicative, gli elenchi A, B e C, il modello del certificato di circolazione delle merci

A.Y.1 e il modello del formulario A.Y.2, allegati alla presente decisione, fanno parte integrante della stessa.»

*Articolo 13*

Il modello del formulario A.Y.2 allegato alla presente decisione costituisce l'allegato VI della decisione n. 36/71.

*Articolo 14*

In via transitoria, i certificati d'origine rilasciati in virtù della raccomandazione della Commissione della Comunità economica europea del 10 dicembre 1958, relativa all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 133 del trattato della CEE, restano validi per quanto riguarda le spedizioni postali (pacchi postali), a condizione però che siano rilasciati al più tardi il 29 febbraio 1972 e presentati alle autorità doganali degli Stati membri o degli Stati associati importatori al più tardi il 30 giugno 1972.

*Articolo 15*

Nell'allegato B della decisione n. 36/71, terza colonna, prima della disposizione particolare relativa alla voce ex 15.10, è inserita la seguente disposizione:

«L'incorporazione di parti o pezzi staccati „non originari“ nelle macchine ed apparecchi dei capitoli da 84 a 92 non provoca la perdita del carattere di „prodotti originari“ per tali prodotti se il valore di queste parti o pezzi non supera il 5 % del valore del prodotto finito.»

*Articolo 16*

All'articolo 35, secondo comma della decisione n. 36/71, la data del 31 dicembre 1971 è sostituita con quella del 31 dicembre 1972.

*Articolo 17*

Gli Stati associati, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad emanare, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1971.

*Il Presidente del Comitato di associazione*

A. SISSOKO



<b>CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE DI YAOUNDE</b> <b>ETICHETTA A. Y. 2</b>	<b>Dichiarazione dell'esportatore</b> <b>Designazione delle merci</b>
<p>           I sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte e contenute nel presente invio postale,         </p> <p>           — dichiaro che esse si trovano in ..... (Paese membro d'esportazione) nelle condizioni fissate a tergo del foglio 2 di questa dichiarazione;         </p> <p>           — m'impegno a presentare alle autorità responsabili ogni giustificazione che esse ritenessero necessaria ed ad accettare qualunque controllo, da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci descritte a fronte.         </p> <p>           Paese membro di destinazione: .....         </p> <p>           Fatto a ..... il .....         </p> <p>           Esportatore: .....            (Cognome e nome o ragione sociale ed indirizzo completo dell'esportatore)            .....            (Firma dell'esportatore)         </p>	<p>           Amministrazione o Servizio del Paese membro d'esportazione incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore (2): .....         </p> <p>           Osservazioni (1): .....         </p>
(1) Indicare l'iteramento al controllo eventualmente già effettuato dall'Amministrazione o Servizio competente. (2) Indicare l'Amministrazione o il Servizio designati dalle disposizioni nazionali.	

(FOGLIO 1)

FORMULARIO A. Y. 2

### MERCİ CHE POSSONO DAR LUOGO AL VISTO DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. Y. 1 O ALLA COMPILAZIONE DI UN FORMULARIO A. Y. 2

Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. Y. 1 o alla compilazione di un formulario A. Y. 2 soltanto le merci che, nel Paese membro d'esportazione (\*), sono comprese in una delle seguenti categorie:

#### Categoria 1

Merci interamente ottenute nel Paese membro d'esportazione.

Sono considerati come interamente ottenuti nel Paese membro d'esportazione:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti marini estratti dal mare con le sue navi;
- g) gli scarti ed i residui provenienti da operazioni manifatturiere, nonché gli articoli fuori uso, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;
- h) le merci ivi ottenute esclusivamente partendo da animali o prodotti indicati alle lettere da a) a g) o da loro derivati.

#### Categoria 2

Merci ottenute nel Paese membro d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati soltanto dei prodotti originariamente importati da un altro Paese membro, i quali, all'esportazione di detto Paese, rispondevano alle condizioni richieste per ottenere un certificato A. Y. 1 nonché, eventualmente, dei prodotti della categoria 1.

Nota: Quando una merce viene ottenuta in uno Stato membro della C.E.E. a partire da prodotti originari di uno Stato associato che non sia quello ove la merce verrà esportata, bisogna applicare le disposizioni relative alla categoria 3, a meno che lo Stato associato, dal quale le merci sono originarie, benefici nello Stato associato di destinazione, dello stesso regime degli Stati membri della C.E.E.

#### Categoria 3

Merci ottenute nel Paese membro d'esportazione e nella cui fabbricazione sono entrati dei prodotti diversi da quelli che rientrano nelle categorie 1 o 2, a condizione che tali prodotti (qui di seguito denominati «prodotti terzi») siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni

- a) che abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale (\*\*\*) diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti terzi messi in opera, a meno che le operazioni effettuate non figurino nell'elenco A allegato alla decisione del Consiglio di Associazione riguardante la definizione della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa;
- b) oppure, pur figurando nel suddetto elenco A, rispondano alle speciali condizioni per loro previste in tale elenco;
- c) oppure, che non abbiano per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti terzi messi in opera, ma che figurano nell'elenco B allegato alla decisione del Consiglio di Associazione riguardante le definizioni della nozione di «prodotti originari» ed i metodi di cooperazione amministrativa.

#### Categoria 4

Merci in un primo tempo importate da un Paese membro alla cui esportazione esse risultavano appartenenti ad una delle categorie 1, 2 o 3 e riesportate in tale stato verso un altro Paese membro.

Questa regola non è tuttavia applicabile, per quanto riguarda gli Stati membri della C.E.E., alle merci importate da uno Stato associato e riesportate a destinazione di un altro Stato associato, a meno che lo Stato associato, dal quale le merci sono originarie, benefici nello Stato associato di destinazione dello stesso regime degli Stati membri della C.E.E.

Nota: In caso di applicazione della predetta regola il Paese membro d'origine che deve figurare sul certificato di circolazione è quello dal quale le merci di cui trattasi sono state originariamente importate.

(\*) I Paesi membri sono:

- a) gli Stati membri della C.E.E.: il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi in Europa;
- b) gli Stati associati: la Repubblica dell'Alto Volta, la Repubblica del Burundi, la Repubblica Federale del Camerun, la Repubblica Centrafricana, la Repubblica del Ciad, la Repubblica Popolare del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica del Dahomey, la Repubblica del Gabon, la Repubblica Malgascia, la Repubblica del Mali, la Repubblica Islamica di Mauritania, la Repubblica del Niger, la Repubblica del Ruanda, la Repubblica del Senegal, la Repubblica Somala, la Repubblica del Togo e la Repubblica dello Zaire.

(\*\*) Per voci doganali s'intendono quelle della Nomenclatura di Bruxelles.



(Firma dell'esportatore)
Designazione delle merci
<b>ETICHETTA A. Y. 2</b> <b>A</b> <b>000000</b>

(FOGLIO 2)

— L'etichetta a fronte deve essere staccata ed incollata sull'imballaggio esterno del pacchetto o pacco postale.  
 — La firma dell'esportatore è obbligatoria. Essa è completata eventualmente dal timbro dell'esportatore.

Nota bene

DOMANDA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo della dichiarazione dell'esportatore che figura sul recto del presente formulario (*)</p> <p>Fatto a ....., il .....</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">           Timbro dell'ufficio         </div> <div style="border-top: 1px dotted black; width: 60%; text-align: center;">           (Firma del funzionario)         </div> </div>	<p>Il controllo effettuato dal funzionario sottoscritto del Servizio competente ha permesso di constatare</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. che le indicazioni e menzioni apposte sul presente formulario sono esatte <sup>(1)</sup>;</li> <li>2. che il presente formulario non soddisfa alle condizioni di regolarità richieste (vedere le allegate osservazioni) <sup>(1)</sup>.</li> </ol> <p>Fatto a ....., il .....</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">           Timbro dell'ufficio         </div> <div style="border-top: 1px dotted black; width: 60%; text-align: center;">           (Firma del funzionario)         </div> </div> <p><sup>(1)</sup> Cancellare la menzione inutile</p>

(\*) Il controllo a posteriori del formulario A. Y. 2 viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogniqualvolta la dogana del Paese membro d'importazione nutra fondati dubbi sull'origine reale della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

La dogana del Paese membro d'importazione rimanda all'Amministrazione o Servizio del Paese membro d'esportazione incaricato del controllo il foglio 1 del formulario A. Y. 2, indicando i motivi di forma o di sostanza che giustificano un'inchiesta. Nella misura del possibile, essa allega al formulario la fattura che le è stata presentata o copia di essa e fornisce tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere che le indicazioni contenute nel formulario A. Y. 2 siano inesatte.

Se essa decide di soprassedere all'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione in attesa dei risultati del controllo, la dogana del Paese membro d'importazione, fatte salve le misure conservative definite della sua legislazione nazionale, offre all'importatore la possibilità di ritirare le merci.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2861/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

riguardante l'applicazione della decisione n. 41/71 del Consiglio di associazione previsto dalla Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che una Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità <sup>(2)</sup> è stata firmata il 29 luglio 1969 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1971;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1251/71 <sup>(3)</sup>, ha reso applicabile la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione relativa alla definizione del concetto di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della Convenzione di associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa;

considerando tuttavia che una deroga a tale decisione è stata introdotta a decorrere dal 1° dicembre 1971, con la decisione n. 41/71 del Consiglio di associazione onde tener conto della situazione particolare della Mauritania per quanto concerne i prodotti della pesca;

considerando che, conformemente all'articolo 46 di detta Convenzione, è necessario adottare le misure necessarie all'esecuzione di detta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga alla decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione, allegata al regolamento (CEE) n. 1251/71, la decisione n. 41/71 del Consiglio di associazione, allegata al presente regolamento è applicabile.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. PEDINI

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 135 del 21. 6. 1971, pag. 1.

## DECISIONE N. 41/71

**del Consiglio di associazione che deroga alla definizione del concetto di «prodotti originari» onde tener conto della situazione particolare della Mauritania per quanto concerne i prodotti della pesca**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

vista la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, in particolare l'articolo 10,

vista la decisione n. 36/71 del Consiglio di associazione relativa alla definizione del concetto di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della Convenzione di associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa,

vista la decisione n. 37/71 del Consiglio di associazione recante delega di competenza al Comitato di associazione per modificare o completare la decisione n. 36/71,

considerando che la decisione n. 36/71 definisce il concetto di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del titolo I della Convenzione di associazione ed i metodi di cooperazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda i prodotti della pesca;

considerando tuttavia che, per tener conto della situazione particolare della Mauritania e del fatto che le sue fabbriche di preparazione di pesci sono in parte rifornite da pescatori delle Canarie residenti sul suo territorio, occorre prevedere in suo favore una deroga alla definizione di origine prevista nella suddetta decisione,

DECIDE:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni della decisione n. 36/71, sono considerati prodotti originari della Mauritania ai fini dell'applicazione del titolo I della Convenzione di associazione, i prodotti della pesca pescati nelle acque della Mauritania da pescatori delle Canarie residenti sul territorio della Mauritania, che abbiano formato oggetto di preparazione (congelamento, riduzione in fette o in filetti) esclusivamente in tale paese.

*Articolo 2*

Questa deroga si limita ad un quantitativo annuo di 3.500 tonnellate di prodotti della pesca delle voci

03.01 (esclusi i tonni, le sardine e i piccoli squali), 03.02 e 03.03 della tariffa doganale comune.

*Articolo 3*

Le autorità della Mauritania adottano le disposizioni necessarie ai fini del controllo quantitativo delle esportazioni di cui all'articolo 2.

Sui certificati di circolazione A.Y.1 rilasciati in virtù della presente decisione dovrà essere apposta la seguente indicazione: «merci originarie a norma della decisione n. 41/71 del Consiglio di associazione». Tale indicazione verrà apposta con l'inchiostro rosso nella voce «osservazioni».

*Articolo 4*

Se le importazioni effettuate in virtù della presente deroga provocano o rischiano di provocare difficoltà tali da portare ad una alterazione di una situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima può prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere, in applicazione dell'articolo 16, paragrafi 2 e 4 della Convenzione di Yaoundé, le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte ad una deviazione di traffico.

*Articolo 5*

Gli Stati associati, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad adottare, ciascuno per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1971. Essa è applicabile fino al 31 gennaio 1975. L'articolo 2 potrà tuttavia essere eventualmente modificato con decisione del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1971.

*Il Presidente del Comitato di associazione*

Alioune SISSOKO

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2862/71 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1971

relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2794/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2796/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2797/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2798/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2799/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili e calzature originari di paesi in via di sviluppo <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2800/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, che attua un sistema di preferenze generalizzate in favore di paesi in via di sviluppo per taluni prodotti dei capitoli 1-24 della tariffa doganale comune <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che, per l'insieme dei prodotti di cui ai regolamenti sopra citati devono essere definite delle regole per quanto riguarda sia le condizioni nelle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari sia la giustificazione di tale carattere e le modalità del suo controllo; che è opportuno, al riguardo, riprendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1371/71, del 30 giugno 1971 <sup>(8)</sup>, che definisce la nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1971; che occorre apportare agli elenchi A, B e C di detto regolamento alcune modificazioni a seguito di variazioni alla Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali in vigore dal 1° gennaio 1972;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

*Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo, sono considerati come prodotti originari di un paese beneficiario di dette preferenze, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 5:

a) i prodotti totalmente ottenuti in tale paese;

<sup>(1)</sup> GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 72.

<sup>(2)</sup> GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 86.

<sup>(3)</sup> GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 134.

<sup>(4)</sup> GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 140.

<sup>(5)</sup> GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 146.

<sup>(6)</sup> GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 153.

<sup>(7)</sup> GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 162.

<sup>(8)</sup> GU n. L 146 del 1° 7. 1971, pag. 1.

- b) le merci ottenute in tale paese e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.

I prodotti di cui all'elenco C sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), sono considerati totalmente ottenuti in un paese beneficiario:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal fondo marino o oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le sue navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al ricupero delle materie prime;
- i) i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti indicati alle lettere da a) a i).

#### Articolo 3

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera b), sono considerate sufficienti:

- a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce della tariffa diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera, ad eccezione, tuttavia, di quelle comprese nell'elenco A, alle quali si applicano le disposizioni particolari di questo elenco;
- b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B.

Per voci della tariffa, si intendono quelle della nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

#### Articolo 4

Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 3, dispongono che le merci ottenute in un paese beneficiario ne sono considerate originarie solo se il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

— da un lato:

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione; per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti sul territorio del paese in cui avviene la fabbricazione;

— dall'altro:

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso d'esportazione.

#### Articolo 5

1. Sono considerati come trasportati direttamente dal paese beneficiario d'esportazione nella Comunità:

- a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un altro paese;
- b) i prodotti il cui trasporto avviene con attraversamento del territorio di paesi diversi da quello del paese beneficiario d'esportazione, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento degli stessi sia giustificato da ragioni geografiche o attinenti esclusivamente alla necessità del trasporto e che i prodotti rimangono sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito, non siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano all'occorrenza subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni dirette a garantirne la conservazione come tali.

2. La prova dell'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita dalla presentazione alle autorità doganali competenti nella Comunità:

- a) o di un titolo giustificativo del trasporto unico emesso nel paese beneficiario di esportazione e con il quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito;

b) o di una attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito recante:

- una descrizione esatta delle merci;
- la data dello scarico e del ricarico delle merci o, eventualmente, di imbarco o di sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;
- una attestazione delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza delle merci;

c) o, in mancanza, di qualsiasi documento probante.

#### Articolo 6

I prodotti originari ai sensi del presente regolamento sono ammessi nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di origine, modulo A, vistato o dalle autorità doganali o da altre autorità governative del paese beneficiario di esportazione e con riserva che quest'ultimo paese assista la Comunità tramite le amministrazioni doganali degli Stati membri nel controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati.

Tuttavia, i prodotti originari ai sensi del presente regolamento che formano oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente tali prodotti e il valore non superi 1.000 unità di conto per spedizione <sup>(1)</sup>, sono ammessi nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 se accompagnati da un formulario A.P.R., con riserva che ogni pacco sia munito dell'etichetta figurante sul foglio 2 del formulario e che l'assistenza prevista al comma precedente si applichi, nelle stesse condizioni, per il detto formulario.

#### Articolo 7

1. Il certificato di origine, modulo A, deve essere presentato entro un termine di 5 mesi a decorrere dalla data del visto dell'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione, all'ufficio doganale della Comunità cui è presentata la merce.

<sup>(1)</sup> L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino.

2. Quando le merci devono attraversare il territorio di uno o più paesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il termine fissato al paragrafo 1 per l'esibizione del certificato è portato a 10 mesi.

#### Articolo 8

Il certificato è presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dalla regolamentazione di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da una attestazione dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1.

#### Articolo 9

1. Sono ammesse nella Comunità come prodotti originari al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o compilare un formulario A.P.R., le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci siano dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale e familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

#### Articolo 10

1. Le merci spedite da un paese beneficiario per una esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui

all'articolo 1, quando soddisfano le condizioni previste nel presente regolamento al fine di essere riconosciute originarie del paese beneficiario di esportazione e sempre che alle autorità doganali competenti nella Comunità sia fornita la prova:

- a) che un esportatore ha spedito le merci dal territorio del paese beneficiario di esportazione nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite nella Comunità durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per altri scopi.

2. Alle autorità doganali competenti nella Comunità dev'essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di origine, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, al paese in cui l'esposizione ha luogo può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

#### *Articolo 11*

I certificati modulo A presentati alle autorità doganali competenti nella Comunità contemporaneamente alle merci dopo la scadenza del prescritto termine di presentazione di cui all'articolo 7, possono essere accettati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 qualora l'inosservanza del suddetto termine sia dovuta ad un caso di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

Oltre che nei casi predetti, le autorità doganali competenti nella Comunità possono accettare i certificati quando le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza di tale termine.

#### *Articolo 12*

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti sul certificato e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione delle merci non comportano ipso facto l'invalidità del certificato se è accertato chiaramente che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

#### *Articolo 13*

1. Il controllo a posteriori dei certificati modulo A o dei formulari A.P.R. viene effettuato a titolo di sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganali competenti nella Comunità nutrano dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva della merce in questione o di taluni dei suoi componenti.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, le autorità doganali competenti nella Comunità rispediscono il certificato modulo A o il primo foglio del formulario A.P.R. all'autorità governativa competente del paese beneficiario d'esportazione, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono al primo foglio del formulario A.P.R., ove questo sia stato presentato, la fattura o una copia della stessa, e forniscono tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto formulario.

Se esse decidono di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali competenti nella Comunità offrono all'importatore, fatte salve le misure conservative ritenute necessarie, la possibilità di ritirare le merci.

#### *Articolo 14*

Le note esplicative, gli elenchi A, B, C, il modello del certificato di origine modulo A e il modello del formulario A.P.R. allegati al presente regolamento fanno parte integrante dello stesso.

### TITOLO II

#### *Articolo 15*

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, i paesi bene-

ficiari rispettano o fanno rispettare le regole relative all'elaborazione e al rilascio dei certificati di origine modulo A nonché le condizioni di utilizzazione dei formulari A.P.R. e quelle relative alla cooperazione amministrativa figurante negli articoli seguenti.

#### Sezione I

### Elaborazione e rilascio dei certificati di origine (modulo A)

#### Articolo 16

1. Il certificato di origine è vistato solo su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante.
2. L'esportatore, o il suo rappresentante, allega alla domanda i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere concesso il visto sul certificato di origine.

#### Articolo 17

Spetta all'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione accertare che il formulario di domanda sia debitamente compilato.

#### Articolo 18

Il certificato deve essere conforme al modello figurante in allegato. Esso è redatto in inglese o in francese. Esso è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

Il certificato deve avere il formato di 210 × 297 mm, ed essere stampato su carta bianca collata per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Ogni certificato comporta un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

#### Articolo 19

Il certificato costituisce il documento giustificativo per l'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, per cui spetta all'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione verificare minuziosamente l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni del predetto certificato.

#### Articolo 20

1. Il visto sul certificato viene concesso dalle autorità governative competenti del paese beneficiario quando le merci da esportare possono essere considerate come prodotti originari di tale paese ai sensi del titolo I del presente regolamento.

2. Allo scopo di verificare se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, l'autorità governativa competente ha facoltà di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile.

3. L'autorità governativa competente del paese beneficiario si rifiuterà di concedere il visto su un certificato quando, dai documenti esibiti, risulti che le merci cui si riferisce non sono destinate alla Comunità né a un paese che concede le preferenze e che applichi le stesse regole enunciate al titolo I del presente regolamento.

#### Articolo 21

Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale è effettuata o assicurata.

#### Articolo 22

1. Quando le merci da esportare da un paese beneficiario con destinazione definitiva ignota devono transitare attraverso il territorio di uno o più paesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'esportatore ha facoltà di chiedere il rilascio di un certificato di origine provvisorio.

In tal caso, la dicitura «PROVISOIRE» o «PROVISIONAL» verrà scritta con inchiostro rosso sul certificato di origine alla voce 2 «Destinatario» del modulo A.

2. Quando le merci hanno ricevuto la loro destinazione definitiva nella Comunità, e a condizione che tali merci soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento, il certificato di origine provvisorio vale come certificato di origine definitivo, per tutta o parte delle merci in esso descritte purché sia all'uopo convalidato, su domanda scritta dell'importatore, dall'ufficio doganale cui le merci vengono presentate. La domanda deve essere corredata del certificato provvisorio e di tutti i documenti atti a comprovare che le merci sono state inoltrate a destinazione della Comunità, nelle condizioni di cui all'articolo 5.



La convalida riguarda unicamente le merci destinate allo Stato membro sul territorio del quale si trovi l'ufficio doganale che effettua l'operazione.

Quando la convalida si riferisce a tutte le merci descritte nel certificato di origine provvisorio, l'ufficio doganale che ha effettuato la convalida ritira il certificato.

Se la convalida riguarda soltanto una parte delle merci, descritte nel certificato provvisorio, l'ufficio doganale competente per l'operazione rilascia un certificato definitivo riferentesi alle sole merci effettivamente presentate. Esso annota di conseguenza il certificato provvisorio che viene consegnato agli uffici doganali verso i quali saranno avviate le merci non presentate. La data del certificato definitivo è quella in cui è stato vistato il certificato provvisorio.

#### *Articolo 23*

La sostituzione di uno o più certificati di origine, modulo A, mediante uno o più certificati di origine modulo A, è sempre possibile, purché sia fatta nell'ufficio doganale della Comunità ove si trovano le merci.

#### *Articolo 24*

1. Quando, in seguito ad errori od omissioni involontari o circostanze particolari, non è stata avanzata alcuna richiesta di certificato di origine al momento dell'esportazione delle merci, il certificato può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva delle merci cui si riferisce.

2. L'autorità governativa competente può procedere al rilascio a posteriori di un certificato soltanto dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione di esportazione corrispondente e che non è stato rilasciato alcun certificato di origine al momento dell'esportazione delle merci in questione.

I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni scritte con inchiostro rosso: «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» o «ISSUED RETROACTIVELY».

#### *Articolo 25*

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di origine, l'esportatore può chiedere all'autorità governativa competente che lo aveva rilasciato un

duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di quest'ultima. Il duplicato così rilasciato deve recare la seguente menzione scritta con inchiostro rosso «DUPLICATA» o «DUPLICATE».

Il duplicato ha effetto dalla data in cui è stato vistato il certificato originale.

### Sezione II

#### Condizioni di utilizzazione dei formulari A.P.R.

##### *Articolo 26*

Il formulario A.P.R., che deve essere conforme al modello figurante in allegato, è compilato dall'esportatore. Esso è redatto in inglese o in francese. Esso è compilato o macchina o a mano; in quest'ultimo caso, deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello. Il formulario A.P.R. è costituito da due fogli, ognuno dei quali ha il formato 210 × 148 mm. Esso deve essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica del peso minimo di 25 g/m<sup>2</sup>.

Il formulario A.P.R. può essere perforato meccanicamente in modo da rendere possibile il distacco dei due fogli e dell'etichetta del foglio 2. La facciata posteriore dell'etichetta può essere gommata.

Ogni foglio del formulario deve comportare il numero di serie, destinato a contraddistinguerlo.

##### *Articolo 27*

Per ogni spedizione postale è compilato un formulario A.P.R. Dopo aver compilato e firmato i due fogli del formulario, l'esportatore inserisce la propria dichiarazione (primo foglio) all'interno del pacco e incolla l'etichetta del secondo foglio sull'involucro esterno della spedizione.

##### *Articolo 28*

1. L'esportatore, o il suo rappresentante, compila e firma i due fogli del formulario A.P.R.

Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di controllo nel paese beneficiario d'esportazione per quanto riguarda le disposizioni del presente regolamento, l'esportatore può indicarne

alla rubrica «Osservazioni» del formulario A.P.R. (primo foglio) i riferimenti a tale controllo.

2. All'occorrenza, l'esportatore appone sull'etichetta verde modello C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 o C 2 M/CP 3 M la menzione «A.P.R.» seguita dal numero di serie del formulario A.P.R. utilizzato. Egli scrive egualmente tale menzione e tale numero sulla fattura relativa alle merci contenute nella spedizione.

### Sezione III

#### Metodi di cooperazione amministrativa

##### *Articolo 29*

I paesi beneficiari trasmettono alla Commissione delle Comunità europee il fac-simile delle impronte dei timbri utilizzati dalle autorità governative competenti per il visto sui certificati di origine. La Commissione trasmette questi fac-simile agli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1971.

##### *Articolo 30*

Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del titolo I, il controllo è effettuato e i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali competenti nella Comunità entro il termine massimo di 3 mesi.

Essi devono permettere di determinare se il certificato di origine modulo A o il formulario A.P.R. contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste merci possono effettivamente dar luogo all'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1.

Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine modulo A, i documenti di esportazione o le copie dei certificati che li sostituiscono debbono essere conservati dall'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per un periodo di due anni.

##### *Articolo 31*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

## NOTE ESPLICATIVE

**Nota 1 — ad articolo 1:**

L'espressione in un paese beneficiario comprende ugualmente le acque territoriali.

Le navi operanti in altomare, comprese le «navi-officina», a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate come facenti parte del territorio del paese beneficiario, al quale esse appartengono, purché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa n. 4.

**Nota 2 — ad articolo 1:**

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario di un paese beneficiario non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici, le installazioni, le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

**Nota 3 — ad articolo 1:**

Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione con carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.

**Nota 4 — ad articolo 2, lettera f):**

Le espressioni «sue navi» e «sue navi-officina» si applicano soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in un paese beneficiario,
- che battono bandiera di un paese beneficiario,
- che appartengono almeno per metà a cittadini del paese beneficiario, o a una società la cui sede principale sia situata in tale paese, di cui il gerente o i gerenti, il presidente del consiglio d'amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di detto paese e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a detto paese, a collettività pubbliche o a persone aventi la cittadinanza di tali Stati,
- il cui stato maggiore è interamente composto da cittadini del paese beneficiario,
- e il cui equipaggio è composto, almeno nella proporzione del 75 %, da cittadini del paese beneficiario.

**Nota 5 — ad articolo 4:**

Per «prezzo franco fabbrica» s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o una trasformazione sufficiente. Quando tale lavorazione o trasformazione è stata effettuata successivamente da due o più ditte, si dovrà prendere in considerazione il prezzo pagato all'ultimo fabbricante.

## ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono o che lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
Tutte le voci della tariffa doganale	Tutti i prodotti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate, nonché le operazioni similari)</li> <li>2. Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi</li> <li>3. a) Il mutamento d'imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli; b) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., ed ogni altra semplice operazione d'imballaggio</li> <li>4. L'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marche, etichette, o altri segni distintivi similari</li> <li>5. La semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non possono essere considerati come originari</li> <li>6. La semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo</li> <li>7. Il cumulo di due o più operazioni indicate nei punti da 1 a 6 di cui sopra</li> <li>8. La macellazione degli animali</li> </ol>	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, dissecati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci dal n. 07.01 al n. 07.03 incluso	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8	
ex 15.04	Oli di fegato di pesci anche raffinati, aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2500 unità internazionali per grammo	Ottenuti a partire da pesci pescati da navi che non soddisfano le condizioni di cui alla nota esplicativa 4 — ad articolo 2, lettera f)	
ex 15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2	
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
ex 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
ex 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati, ad esclusione dei gamberetti grigi del genere «crangon sp.p.»	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie	

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da qualsiasi prodotto	
ex 18.06	Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	Fabbricazione a partire da saccarosio o per la quale vengono utilizzati prodotti delle voci nn. dal 18.01 al 18.05 incluso, il cui valore supera il 40% del valore del prodotto finito	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 % in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte e zuccheri	
ex 19.04	Tapioca, ad eccezione di quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
19.05	Prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
ex 19.08	Preparazioni dette «pan-pepato»	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
ex 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri, esclusi i chutney di mango, i cetrioli ed i cetriolini		Fabbricazione a partire da prodotti «originari» dei capitoli 7 e 8
ex 20.02	Crauti e capperi preparati o conservati senza aceto o acido acetico		Fabbricazione a partire da prodotti «originari» del capitolo 7
ex 20.03	Frutta della voce n. 08.01, ad esclusione degli ananassi, congelate, con aggiunta di zuccheri		Fabbricazione a partire da prodotti «originari» dei capitoli 8 e 17

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex 20.04	Frutta della voce n. 08.01, ad esclusione degli ananassi, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)		Fabbricazione a partire da prodotti «originari» dei capitoli 8 e 17
ex 20.05	Marmellate di agrumi, escluse quelle di arance, e puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri, di frutta del n. 08.01 ad esclusione degli ananassi		Fabbricazione a partire da prodotti «originari» dei capitoli 8 e 17
ex 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole		Fabbricazione a partire dai prodotti «originari» dei capitoli 8, 9, 17 e 22
ex 20.07	Succhi di frutta, (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole anche addizionati di zuccheri		Fabbricazione a partire da prodotti «originari» dei capitoli 7, 8 e 17
ex 21.04	Salse; condimenti composti, ad esclusione delle salse a base di oli vegetali e chutney di mango liquido, contenenti concentrato di pomodori		Fabbricazione a partire da concentrato di pomodori il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre o brodi preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 non contenenti latte e materie grasse provenienti dal latte	Fabbricazione a partire da succhi di frutta	
ex 24.02	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie del n. 24.01 utilizzate sono «prodotti originari»
ex 28.13	Acido bromidrico	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.01	
ex 28.19	Ossido di zinco	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 79.01	
ex 28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 78.01	
ex 28.28	Idrossido di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.42	

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex 28.29	Fluoruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 e 28.42	
ex 28.30	Cloruro di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.28 e 28.42	
ex 28.33	Bromuri	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 e 28.13	
ex 28.38	Solfato d'alluminio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.20	
ex 28.42	Carbonato di litio	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti della voce n. 28.28	
ex 29.02	Bromuri organici	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 28.01 e 28.13	
ex 29.02	Diclorodifeniltricloroetano		Trasformazione dell'etanolo in clorale e condensazione del clorale con il monoclorobenzolo
ex 29.35	Piridina; alfapicolina; betapicolina; gammapicolina		Trasformazione dell'acetilene in aldeide acetica e trasformazione dell'aldeide acetica in piridina o picolina
ex 29.35	Vinilpiridina		Trasformazione dell'aldeide acetica in picolina e trasformazione delle picoline in vinilpiridina
ex 29.38	Acido nicotinico (vitamina PP)		Trasformazione dell'aldeide acetica in betapicolina e trasformazione della betapicolina in acido nicotinico
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria	Fabbricazione a partire da sostanze attive	
ex 30.04	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche per usi medici o chirurgici		Fabbricazione a partire da sostanze farmaceutiche originarie
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dalle materie delle voci nn. 32.04 e 32.05	



## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche, quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato	
32.10	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non, pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci n. dal 32.04 al 32.09 inclusi	
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 32.09	
ex 32.13	Inchiostri diversi da quelli da stampa	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 32.09	
33.02	Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 33.01	
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 33.01	
34.01	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani (contenenti o non sapone)	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 34.02 e 34.05	
34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 34.01 e 34.05	
36.08	Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da sostanze infiammabili	
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 37.02	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 37.01	
37.04	Lastre e pellicole impressionate non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 37.01 e 37.02	

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili ad esclusione delle bozzime preparate e degli appretti preparati a base di sostanze amidacee		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi pepizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali ad esclusione degli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.15	«Acceleranti di vulcanizzazione» preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove ad esclusione: — degli oli di flemma, e dell'olio di Dippel		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex38.19 (seguito)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— degli acidi naftenici e loro sali insolubili nell'acqua; degli esteri degli acidi naftenici</li> <li>— degli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell'acqua; degli esteri degli acidi solfonaftenici</li> <li>— dei solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; degli acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</li> <li>— degli alchilbenzoli o alchilnftaline, in miscele</li> <li>— degli scambiatori di ioni</li> <li>— dei catalizzatori</li> <li>— delle composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</li> <li>— dei cementi, malte e composizioni simili, refrattari</li> <li>— degli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</li> <li>— dei carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce ex 38.01) in composizioni metallografiche ed altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiproducti</li> </ul>		
ex Ca- pitolo 39	Tessuti non compresi nella voce n. 59.08 in applicazione della nota 2. A. del capitolo 59		Ottenuti a partire da filati
ex39.02	Polimeri	Tutte le fabbricazioni a partire dai monomeri del capitolo 29	
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso	Lavorazione delle materie plastiche artificiali, degli eteri ed esteri della cellulosa, delle resine artificiali	
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge della voce n. 41.01	
41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge della voce n. 41.01	
41.04	Pelli caprine preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge della voce n. 41.01	
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso	Concia di pelli gregge della voce n. 41.01	
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e similari (ex voce n. 43.02)	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 45.01
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
ex 48.07	Carta e cartoni stampati (diversi da quelli del n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire da paste di carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 49.11	
50.04 <sup>(1)</sup>	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.01
50.05 <sup>(1)</sup>	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.03, non cardati né pettinati
50.06 <sup>(1)</sup>	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.03, non cardati né pettinati
50.07 <sup>(1)</sup>	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.01 o da prodotti della voce n. 50.03, non cardati né pettinati
ex 50.08 <sup>(1)</sup>	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 50.01 o da prodotti della voce n. 50.03 non cardati né pettinati
50.09 <sup>(2)</sup>	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 50.02 e 50.03
50.10 <sup>(2)</sup>	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 50.02 e 50.03
51.01 <sup>(1)</sup>	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 <sup>(1)</sup>	Monofili, lamette e simili (paglia artificiali) ed imitazione del catgut, di materie tessili sintetiche e artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

<sup>(1)</sup> Per i fili ottenuti da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale il filo misto viene classificato quanto per le voci sotto le quali verrebbe classificato un filo di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del filo misto.

<sup>(2)</sup> Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale è classificato il tessuto misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato il tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del tessuto misto.

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
51.03 <sup>(1)</sup>	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 <sup>(2)</sup>	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami, non cardati né pettinati
52.02	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, paste tessili, fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o da loro cascami
53.06 <sup>(1)</sup>	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03
53.07 <sup>(1)</sup>	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 53.01 e 53.03
53.08 <sup>(1)</sup>	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini greggi della voce n. 53.02
53.09 <sup>(1)</sup>	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03, greggi
53.10 <sup>(1)</sup>	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 05.03, 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
53.11 <sup>(2)</sup>	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 53.01 al 53.05 incluso
53.12 <sup>(2)</sup>	Tessuti di peli grossolani		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. dal 53.02 al 53.05 incluso

<sup>(1)</sup> Per i fili ottenuti da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale il filo misto viene classificato quanto per le voci sotto le quali verrebbe classificato un filo di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del filo misto.

<sup>(2)</sup> Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale è classificato il tessuto misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato il tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del tessuto misto.

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
53.13 <sup>(2)</sup>	Tessuti di crine		Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03
54.03 <sup>(1)</sup>	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 54.01 e 54.02, non cardati né pettinati
54.04 <sup>(1)</sup>	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dalle materie delle voci nn. 54.01 e 54.02
54.05 <sup>(2)</sup>	Tessuti di lino o di ramiè		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 e 54.02
55.05 <sup>(1)</sup>	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 e 55.03
55.06 <sup>(1)</sup>	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 e 55.03
55.07 <sup>(2)</sup>	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04
55.08 <sup>(2)</sup>	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04
55.09 <sup>(2)</sup>	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 e 55.04
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05 <sup>(1)</sup>	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

<sup>(1)</sup> Per i fili ottenuti da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale il filo misto viene classificato quanto per le voci sotto le quali verrebbe classificato un filo di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del filo misto.

<sup>(2)</sup> Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale è classificato il tessuto misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato il tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del tessuto misto.

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
56.06 <sup>(1)</sup>	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 <sup>(2)</sup>	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 56.01, 56.02 e 56.03
57.05 <sup>(1)</sup>	Filati di canapa		Ottenuti a partire da canapa greggia
57.06 <sup>(1)</sup>	Filati di juta e di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire da juta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.07 <sup>(1)</sup>	Filati di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci nn. 57.02, 57.03 e 57.04
57.08	Filati di carta		Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, paste tessili o fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
57.09 <sup>(2)</sup>	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01
57.10 <sup>(2)</sup>	Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla juta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.11 <sup>(2)</sup>	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire dalle materie delle voci nn. 57.02 e 57.04
57.12	Tessuti di filati di carta		Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kélim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, 51.01, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso

<sup>(1)</sup> Per i filati ottenuti da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale il filo misto viene classificato quanto per le voci sotto le quali verrebbe classificato un filo di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del filo misto.

<sup>(2)</sup> Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco tanto per la voce sotto la quale è classificato il tessuto misto quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato il tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che rientrano nella composizione del tessuto misto.



## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso e dal 56.01 al 56.03 incluso, oppure a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso, dal 57.01 al 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso e dal 56.01 al 56.03 oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso e dal 56.01 al 56.03 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso e dal 56.01 al 56.03 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso oppure da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da filati tessili
59.01	Ovate e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		Ottenuti a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire da fibre naturali oppure da prodotti chimici o paste tessili
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenute sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti sia a partire da fibre naturali, sia a partire da prodotti chimici o da paste tessili
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con quelle stesse materie		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati oppure da fibre tessili
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione		Ottenuti a partire da filati semplici

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01 dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso e dal 57.01 al 57.04 incluso oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili
59.16	Nastri trasportati e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso e dal 57.01 al 57.04, oppure a partire da prodotti chimici o paste
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. dal 50.01 al 50.03 incluso, dal 53.01 al 53.05 incluso, 54.01, dal 55.01 al 55.04 incluso, dal 56.01 al 56.03 incluso e dal 57.01 al 57.04 oppure a partire da prodotti chimici o paste tessili
Capitolo 60	Maglierie		Ottenute a partire da fibre naturali cardate o pettinate delle materie delle voci nn. dal 56.01 al 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenute a partire da filati
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenute a partire da filati
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino		Ottenuti a partire da filati semplici greggi
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili		Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami o a partire da prodotti chimici e da paste tessili
61.07	Cravatte		Ottenute a partire da filati

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna		Ottenuti a partire da filati
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati
62.01	Coperte		Ottenute a partire da filati greggi dei capitoli dal 50 al 56 incluso
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento		Ottenuti a partire da filati semplici greggi
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da prodotti chimici, paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici greggi
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne o tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Ottenute a partire da prodotti della voce n. 64.05	
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (con comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 64.05	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Ottenute a partire da prodotti della voce n. 64.05	
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Ottenute a partire da prodotti della voce n. 64.05	

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire da filati oppure da fibre tessili
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 68.04 ex 68.05 ex 68.06	Lavori di abrasivi artificiali a base di carburi di silicio	Tutte le fabbricazioni a partire dal carburo di silicio (ex 28.56)	
70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	Fabbricazione a partire da vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. 70.04 e 70.05	
70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate	Fabbricazione a partire da vetri tirati, colati o laminati delle voci nn. dal 70.04 al 70.06 incluso	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci nn. dal 70.04 al 70.07 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 70.04 al 70.08 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
73.07	Ferro ed acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro ed acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.06	

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 e 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo, barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.10 incluso, 73.12 e 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso e 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. dal 73.07 al 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.10	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19		Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 73.06 e 73.07 e della voce n. 73.15 sotto le forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.07	Tubi (compresi i loro sbocchi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.08	Accessori per tubi, di rame (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici e termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.12	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiera o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette o oggetti simili di buloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito



## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capanoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiera o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiera, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.03	Lamiera, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m <sup>2</sup>		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) pesanti 1,700 kg o meno per m <sup>2</sup> (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati, e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m <sup>2</sup>		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati e fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m <sup>2</sup> (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
80.05	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, esclusi i prodotti della voce 84.15 e le macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti o pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati «non originari», il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi <sup>(1)</sup> utilizzati sia rappresentato da «prodotti originari»
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati parti e pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati <sup>(1)</sup> per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da «prodotti originari»</li> <li>— e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei «prodotti originari»</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per gli altri prodotti, pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento determinante:
  - il valore dei prodotti importati,
  - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 85.14 e 85.15		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti, e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da «prodotti originari»</li> <li>— e che tutti i transistori siano dei «prodotti originari»</li> </ul>
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorevelazione, radioscandaglio e radiotelecomando		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— che almeno il 50 % del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da «prodotti originari»</li> <li>— e che tutti i transistori siano dei «prodotti originari»</li> </ul>
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, esclusi i prodotti della voce 87.09		Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozetta; carrozette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, pezzi e parti utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da «prodotti originari»

<sup>(1)</sup> Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per gli altri prodotti, pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento determinante:
  - il valore dei prodotti importati,
  - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medicochirurgici, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, pezzi e parti utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da «prodotti originari»
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, pezzi e parti utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da «prodotti originari»
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da «prodotti originari»
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da «prodotti originari»

<sup>(1)</sup> Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per gli altri prodotti, pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento determinante:
  - il valore dei prodotti importati,
  - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, pezzi e parti utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da «prodotti originari»
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti delle voci nn. 91.04 e 91.08		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da «prodotti originari»
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da «prodotti originari»
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad eccezione dei prodotti della voce n. 92.11		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore di quello del prodotto finito

<sup>(1)</sup> Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per gli altri prodotti, pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento determinante:
  - il valore dei prodotti importati,
  - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

## Elenco A (seguito)

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione		
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, ed a condizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da «prodotti originari»</li> <li>— e che tutti i transistori utilizzati siano dei «prodotti originari»</li> </ul>
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
96.01	Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma e di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbocchi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere, e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermitici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto		Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 70.12

(1) Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per gli altri prodotti, pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento determinante:
  - il valore dei prodotti importati,
  - il valore dei prodotti di origine indeterminata.



## ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
		L'incorporazione di prodotti, parti e pezzi staccati «non originari» nelle macchine, apparecchi ecc. dei capitoli 84-92 non impedisce il conferimento ai prodotti finiti del carattere di «prodotti originari», a condizione che il valore non superi il 5 % del valore dei prodotti finiti
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segatura in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrassati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrassati o semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segatura di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione, greggi sgrassati semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 40.01	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma nudi
ex 41.01	Pelli di ovini senza vello	Slanatura di pelli di ovini
ex 41.03	Pelli di meticci delle Indie, riconciate	Riconciatura di pelli di meticci delle Indie semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli di capre delle Indie, riconciate	Riconciatura di pelli di capre delle Indie semplicemente conciate
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento [«épincetage»], rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia

## Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
ex 68.13	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscela a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di prodotti di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette sfaccettate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19, sfaccettati	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre preziose (gemme) e da pietre semipreziose (fini), gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche o ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Ottenute a partire da pietre sintetiche e ricostituite, gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dell'oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione dei metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura e triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, semilavorati	Laminazione, stiratura, battitura e triturazione di metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio: — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso — nelle forme indicate alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06  Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07

## Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
ex 74.01	Rame da affinazione (blisters ed altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o con processi chimici delle metalline «speiss» ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio, il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti e dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione che almeno il 50 %, in valore, dei prodotti, parti e pezzi utilizzati <sup>(1)</sup> sia rappresentato da prodotti originari
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati dei prodotti, delle parti o dei pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: — che almeno il 50 % dei prodotti, parti e pezzi utilizzati <sup>(1)</sup> per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da «prodotti originari» — che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei «prodotti originari»

<sup>(1)</sup> Per stabilire il valore dei prodotti, dei pezzi e delle parti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti ed i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, o che dovrebbe essere pagato, in caso di vendita, per i suddetti prodotti, nel territorio del paese presso il quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per gli altri prodotti, pezzi e parti, le disposizioni dell'articolo 4 del presente regolamento determinante:
  - il valore dei prodotti importati,
  - il valore dei prodotti di origine indeterminata.

## Elenco B (seguito)

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Denominazione	
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori d'avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori d'osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorate
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e di ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, di giavazzo e di materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire dagli sbozzi

## ELENCO C

## Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente regolamento

Voce della tariffa doganale	Denominazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
27.09 } a 27.16 }	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose; cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi: — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolofenici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, siloli,  destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinosi
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

**ALLEGATO**



1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)		Référence n°			
2. Destinataire (nom, adresse, pays)		<b>SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES</b> <b>CERTIFICAT D'ORIGINE</b> (Déclaration et certificat) <b>FORMULE A</b>			
3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)		Délivré en ..... (pays) Voir notes au verso			
4. Pour usage officiel					
5. N° d'ordre	6. Marques et numéros des colis	7. Nombre et type de colis; description des marchandises	8. Critère d'origine (voir notes au verso)	9. Poids brut ou quantité	10. N° et date de la facture
<b>11. Certificat</b> Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte.		<b>12. Déclaration de l'exportateur</b> Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en ..... (nom du pays) et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le Système généralisé de préférences pour être exportées à destination de ..... (nom du pays importateur)			
..... Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat		..... Lieu et date, signature du signataire habilité			



## NOTES

### 1. Pays qui acceptent cette formule aux fins du Système généralisé de préférences:

Autriche, France, Pays-Bas,	Belgique, Irlande, R.F. d'Allemagne,	Canada, Italie, Royaume-Uni,	Danemark, Japon, Suède,	États-Unis d'Amérique, Luxembourg, Suisse,	Finlande, Norvège.
-----------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------

Le détail des règlements concernant l'admission au bénéfice du Système généralisé de préférences dans ces pays peut être obtenu auprès de leurs administrations des douanes. Les éléments principaux de ces règlements sont résumés dans les paragraphes qui suivent.

### 2. Conditions. Les principales conditions d'admission au bénéfice des préférences sont que la marchandise expédiée vers l'un quelconque des pays susmentionnés:

- i) doit correspondre à la définition établie des marchandises pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination, et
- ii) doit satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, la marchandise doit être expédiée directement du pays d'exportation au pays de destination, mais, dans la plupart des cas, le passage par un ou plusieurs pays intermédiaires, avec ou sans transbordement, est admis, à condition qu'au moment où elle est exportée, la marchandise soit manifestement destinée au pays de destination déclaré et que tout transit, transbordement ou entreposage temporaire ne résulte que des besoins du transport, et
- iii) doit répondre aux critères d'origine spécifiés pour cette marchandise par le pays de destination. Des indications sommaires sur les règles d'origine généralement applicables sont données aux paragraphes 3 et 4.

### 3. Critères d'origine. Pour les exportations vers les pays susmentionnés, à l'exception du Canada et des États-Unis d'Amérique,

- i) ou bien la marchandise doit être entièrement produite dans le pays exportateur, c'est-à-dire correspondre à la définition des marchandises considérées comme «entièrement produites» qui figure dans les règlements du pays de destination intéressé,
- ii) ou bien si elle est fabriquée entièrement ou en partie au moyen de matières ou de composants importés dans le pays exportateur ou d'origine indéterminée, ces matières ou composants doivent y avoir subi une transformation substantielle qui en fasse un produit différent. **Il importe de noter** que toutes matières et tous composants à propos desquels il est impossible de prouver qu'ils sont originaires dudit pays doivent être considérés comme importés. En général, la transformation doit être telle qu'elle ait pour effet de faire classer la marchandise exportée dans une rubrique de la Nomenclature douanière de Bruxelles différente de celle où seraient classés ces matières ou composants. En outre, des règles d'origine spéciales et des dispositions subsidiaires sont prévues pour diverses catégories de marchandises des listes A et B de certains pays, et ces règles et dispositions devraient être soigneusement étudiées.

Si la marchandise satisfait aux critères ci-dessus, l'exportateur indiquera, dans la case 8 de la formule, le critère d'origine en vertu duquel il demande, pour cette marchandise, le bénéfice du Système généralisé de préférences, de la manière indiquée dans le tableau ci-après:

Conditions de production ou de fabrication dans le premier pays indiqué dans la case 12 de la formule.	Indiquer ce critère dans la case 8.
a) Marchandise, ouvree, mais non entièrement produite dans le pays exportateur, qui a été produite d'une manière conforme aux dispositions du paragraphe 3 ii), qui relève d'une position de la NDB spécifiée dans la colonne 1 de la Liste A et qui satisfait aux conditions des colonnes 3 et 4 de cette liste applicables à cette marchandise.	«A», suivi de la position de la marchandise dans la NDB  Exemple: «A» 74.07
b) Marchandise, ouvree, mais non entièrement produite dans le pays d'exportation, qui correspond à une rubrique de la colonne 1 de la Liste B et qui est conforme aux dispositions concernant cette rubrique.	«B», suivi de la position de la marchandise dans la NDB  Exemple: «B» 73.15
c) Marchandise, ouvree, mais non entièrement produite dans le pays exportateur, qui a été produite d'une manière conforme aux dispositions du paragraphe 3 ii), qui n'est pas expressément mentionnée dans la Liste A ou la Liste B et n'est pas incompatible avec une disposition générale de la Liste A.	«X», suivi de la position de la marchandise dans la NDB  Exemple: «X» 98.02
d) Marchandise entièrement produite dans le pays exportateur (voir le paragraphe 3 i) ci-dessus).	«P»

Note. La «Liste A» et la «Liste B» sont les listes des opérations de transformation requises par les pays d'importation intéressés.

### 4. Critères d'origine pour les exportations à destination du Canada et des États-Unis d'Amérique. Pour les exportations vers ces deux pays:

- i) ou bien la marchandise doit être entièrement produite dans le pays exportateur, c'est-à-dire correspondre à la définition des marchandises considérées comme «entièrement produites» qui figure dans les règlements du pays de destination intéressé,
- ii) ou bien si la marchandise est fabriquée entièrement ou en partie au moyen de matières ou de composants importés dans le pays exportateur ou d'origine indéterminée, ces matières ou composants doivent y avoir subi une transformation substantielle qui en fasse un produit différent. **Il importe de noter** que toutes matières et tous composants à propos desquels il est impossible de prouver qu'ils sont originaires dudit pays doivent être considérés comme importés. Dans le cas du Canada, leur valeur ne doit pas dépasser . . . % du prix départ usine de l'article exporté. Dans le cas des États-Unis, leur valeur ne doit pas dépasser 50% de la valeur en douane de la marchandise exportée, mais, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, l'exportateur doit seulement déclarer la valeur de ces matières et composants en pourcentage du prix départ usine de l'article exporté.

Si la marchandise satisfait aux critères ci-dessus, l'exportateur indiquera, dans la case 8 de la formule, le critère d'origine en vertu duquel il demande, pour cette marchandise, le bénéfice du Système généralisé de préférences, de la manière indiquée dans le tableau ci-après:

Conditions de production ou de fabrication dans le premier pays indiqué dans la case 12 de la formule.	Indiquer ce critère dans la case 8.
e) Marchandise visée par la règle relative à la valeur ajoutée dont il est question au paragraphe 4 ii) ci-dessus.	«Y», suivi de la valeur des matières et composants importés ou d'origine indéterminée, exprimée en pourcentage du prix départ usine de la marchandise  Exemple: «Y» 35 %
f) Marchandise entièrement produite dans le pays exportateur (voir le paragraphe 4 i) ci-dessus).	«P»

5. Chaque article doit remplir les conditions prescrites. Il est à noter que chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites. Cela s'applique, en particulier, lorsque sont expédiés des articles analogues de dimensions différentes ou des pièces détachées.

6. Description des marchandises. La description des marchandises doit être assez détaillée pour que le fonctionnaire des douanes qui aura à les examiner puisse les identifier.

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No  <b>GENERALISED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A</b>			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)		Issued in ..... (country)  See Notes overleaf			
3. Means of transport and route (as far as known)		4. For official use			
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages; description of goods	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
<b>11. Certification</b> It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.   ..... Place and date, signature and stamp of certifying authority		<b>12. Declaration by the exporter</b> The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in ..... (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalised System of Preferences for goods exported to ..... (importing country) ..... Place and date, signature of authorised signatory			

## NOTES

### 1. Countries which accept this form for the purposes of the Generalised System of Preferences (GSP)

Austria, Fed. Rep. of Germany, Norway,	Belgium, Ireland, Sweden,	Canada, Italy, Switzerland,	Denmark, Luxembourg, United Kingdom,	Finland, Japan, United States of America,	France, Netherlands.
--	---------------------------------	-----------------------------------	--	---	-------------------------

Details of the rules governing admission to GSP in these countries are obtainable from the Customs authorities there. The main elements of the rules are indicated in the following paragraphs.

### 2. Conditions. The main conditions for admission to preference are that goods sent to any of the countries listed above

- (i) must fall within a description of goods eligible for preference in the country of destination; and
- (ii) must comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, goods must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination, but in most cases passage through one or more intermediate countries, with or without transshipment, is accepted provided that at the time they are exported the goods are clearly intended for the declared country of destination and that any intermediate transit, transshipment or temporary warehousing arises only from the requirements of transportation; and
- (iii) must comply with the origin criteria specified for those goods by the country of destination. A summary indication of the rules generally applicable is given in paragraphs 3 and 4.

### 3. Origin criteria. For exports to the above-mentioned countries, with the exception of Canada and the USA, the position is that either

- (i) the goods shall be wholly produced in the country of exportation, that is, they should fall within a description of goods which is accepted as "wholly produced" under the rules prescribed by the country of destination concerned, or
- (ii) alternatively, if the goods are manufactured wholly or partly from materials or components imported into the country of exportation or of undetermined origin these materials or components must have undergone a substantial transformation there into a different product. It is important to note that all materials and components which cannot be shown to be of that country's origin must be treated as if they were imported. Usually the transformation must be such as to lead to the exported goods being classified under a Brussels Nomenclature Tariff heading other than that relating to any of the above materials or components used. In addition special rules are prescribed for various classes of goods in Lists A and B of certain countries' rules of origin and other subsidiary provisions and these should be carefully studied.

If the goods qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of the form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for the GSP, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 12 of the form	Insert in Box 8
(a) Goods, worked upon but not wholly produced in the exporting country, which were produced in conformity with the provisions of para. 3 (ii), which fall under a Brussels Nomenclature Tariff heading specified in Column 1 of List A and which satisfy any conditions in Columns 3 and 4 of List A which are relevant to these goods	"A", followed by the Brussels Nomenclature heading number of the exported goods  example: "A" 74.07
(b) Goods, worked upon but not wholly produced in the exporting country, which fall within an item in Column 1 of List B and which comply with the provisions of that item	"B", followed by the Brussels Nomenclature heading number of the exported goods  example: "B" 73.15
(c) Goods, worked upon but not wholly produced in the exporting country, which were produced in conformity with provisions of para. 3 (ii), which are not specifically referred to in Lists A or B, and which do not contravene a general provision of List A	"X", followed by the Brussels Nomenclature heading number of the exported goods  example: "X" 98.02
(d) Goods wholly produced in the country of exportation (see para. 3 (i) above)	"p"

NOTE. "List A" and "List B" refer to the lists of qualifying processes specified by the countries of importation concerned.

### 4. Origin criteria for exports to Canada and the United States of America. For exports to these two countries, the position is that either

- (i) the goods shall be wholly produced in the country of exportation, that is, they should fall within a description of goods which is accepted as "wholly produced" under the rules prescribed by the country of destination concerned, or
- (ii) alternatively, if the goods are manufactured wholly or partly from materials or components imported into the country of exportation or of undetermined origin, those materials or components must have undergone a substantial transformation there into a different product. It is important to note that all materials and components which cannot be shown to be of that country's origin must be treated as if they were imported. In the case of Canada, their value must not exceed . . . % of the ex-factory price of the exported article. In the case of the USA, their value must not exceed 50% of the appraised value for Customs purposes of the exported article; but, as shown in the table below, the exporter must only declare the value of the materials and components concerned as a percentage of the ex-factory price of the exported article.

If the goods qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of the form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for the GSP, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 12 of the form	Insert in Box 8
(e) Goods which are covered by the value added rule described in para. 4 (ii) above	"Y", followed by the value of materials and components imported or of undetermined origin, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported goods  example: "Y" 35 %
(f) Goods wholly produced in the country of exportation (see para. 4 (i) above)	"p"

5. **Each article must qualify.** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

6. **Description of goods.** The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officer examining them.

(7) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l'administration ou le service compétent. (8) Indiquer l'administration ou le service prévu par les dispositions nationales.	
Administration ou service du pays d'exportation chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur (2):  Observations (4):  Désignation des marchandises	Exportateur: (Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète de l'exportateur)  (Signature de l'exportateur)  Fait à ..... le .....  Critère d'origine (Voir notes au verso du volet 2):  — m'engage à présenter aux autorités responsables toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et à accepter tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises décrites ci-contre.  et remplissent les conditions d'origine requises par le Système généralisé de préférences pour être exportées à destination de ..... (pays importateur)  — déclare qu'elles se trouvent en ..... (pays exportateur)  Je soussigné, exportateur des marchandises décrites ci-contre et contenues dans cet envoi postal,  Déclaration de l'exportateur
Désignation des marchandises	Déclaration de l'exportateur
ETIQUETTE APR A 000000	SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES

(VOLET 1)

## FORMULAIRE APR

**MARCHANDISES POUVANT DONNER LIEU AU VISA D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE A  
OU A L'ÉTABLISSEMENT D'UN FORMULAIRE APR**

Peuvent seules donner lieu au visa d'un certificat d'origine formule A ou à l'établissement d'un formulaire APR les marchandises qui, dans le pays d'exportation, entrent dans l'une des catégories suivantes:

- i) ou bien la marchandise doit être entièrement produite dans le pays exportateur, c'est-à-dire correspondre à la définition des marchandises considérées comme «entièrement produites» qui figure dans les règlements du pays de destination intéressé,
- ii) ou bien si elle est fabriquée entièrement ou en partie au moyen de matières ou de composants importés dans le pays exportateur ou d'origine indéterminée, ces matières ou composants doivent y avoir subi une transformation substantielle qui en fasse un produit différent. Il importe de noter que toutes matières et tous composants à propos desquels il est impossible de prouver qu'ils sont originaires dudit pays doivent être considérés comme importés. En général, la transformation doit être telle qu'elle ait pour effet de faire classer la marchandise exportée dans une rubrique de la Nomenclature douanière de Bruxelles différente de celle où seraient classés ces matières ou composants. En outre, des règles d'origine spéciales et des dispositions subsidiaires sont prévues pour diverses catégories de marchandises des listes A et B de certains pays, et ces règles et dispositions devraient être soigneusement étudiées.

Si la marchandise satisfait aux critères ci-dessus, l'exportateur indiquera à la ligne «critère d'origine» du volet 1 du formulaire, le critère d'origine en vertu duquel il demande, pour cette marchandise, le bénéfice du Système généralisé de préférences, de la manière indiquée dans le tableau ci-après:

Conditions de production ou de fabrication dans le pays d'exportation	Indiquer ce critère à la ligne «critère d'origine» (recto du volet 1)
a) Marchandise, ouvrée, mais non entièrement produite dans le pays exportateur, qui a été produite d'une manière conforme aux dispositions du paragraphe ii), qui relève d'une position de la NDB spécifiée dans la colonne 1 de la Liste A et qui satisfait aux conditions des colonnes 3 et 4 de cette liste applicables à cette marchandise.	«A», suivi de la position de la marchandise dans la NDB Exemple: «A» 74.07
b) Marchandise, ouvrée, mais non entièrement produite dans le pays d'exportation, qui correspond à une rubrique de la colonne 1 de la Liste B et qui est conforme aux dispositions concernant cette rubrique.	«B», suivi de la position de la marchandise dans la NDB Exemple: «B» 73.15
c) Marchandise, ouvrée, mais non entièrement produite dans le pays exportateur, qui a été produite d'une manière conforme aux dispositions du paragraphe ii), qui n'est pas expressément mentionnée dans la Liste A ou la Liste B et n'est pas incompatible avec une disposition générale de la Liste A.	«X», suivi de la position de la marchandise dans la NDB Exemple: «X» 98.02
d) Marchandise entièrement produite dans le pays exportateur (voir le paragraphe i) ci-dessus).	«P»

Note. La «Liste A» et la «Liste B» sont les listes des opérations de transformation requises par les pays d'importation intéressés.

(Signature de l'exportateur)	
-----	
-----	
-----	
-----	
-----	
-----	
Désignation des marchandises	
ETIQUETTE APR	A 000000

(VOLET 2)

— La signature de l'exportateur est obligatoire. Elle est complétée éventuellement par le cachet de l'exportateur.

— L'étiquette ci-contre est à détacher et à coller sur l'emballage extérieur du paquet ou du colis postal.

NOTA BENE

DEMANDE DE CONTRÔLE	RÉSULTAT DU CONTRÔLE
<p>Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au recto du présent formulaire (*).</p> <p>A ....., le .....</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;">Cachet du bureau</div> <p style="text-align: right;">----- (Signature du fonctionnaire)</p>	<p>Le contrôle effectué par le fonctionnaire du service compétent soussigné a permis de constater</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes <sup>(1)</sup>;</li> <li>2. que le présent formulaire ne répond pas aux conditions de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) <sup>(1)</sup>.</li> </ol> <p>A ....., le .....</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;">Cachet du bureau</div> <p style="text-align: right;">----- (Signature du fonctionnaire)</p> <p><sup>(1)</sup> Rayer la mention inutile.</p>

(\*) Le contrôle a posteriori du formulaire APR est effectué à titre de sondage ou chaque fois que la douane du pays d'importation a des doutes fondés en ce qui concerne l'origine réelle de la marchandise en cause ou de certains de ses composants.

La douane du pays d'importation envoie à l'administration ou au service du pays d'exportation chargé du contrôle le formulaire APR contenu dans le colis, en indiquant les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Autant que possible, elle joint à ce formulaire la facture qui lui a été présentée ou une copie de celle-ci, et fournit tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur le formulaire APR sont inexactes.

Si elle décide de surseoir à l'application du Système généralisé de préférences dans l'attente des résultats du contrôle, la douane du pays d'importation offre à l'importateur la mainlevée des marchandises sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

1 Give the references of any check already carried out by the appropriate authorities. 2 State the appropriate authorities laid down by national provisions.	
Authorities in the exporting country responsible for checks on declarations by exporters 2 :  Observations 1 :  Description of goods	Exporter (Name and first name, or business name, and full address of the exporter)  (Exporter's signature)  Place and date of signature  Origin criterion (see notes on back of part 2):  here, by these authorities. — undertakes to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require and to agree to any inspection of his accounts and any check on the processes of manufacture of the goods described  (importing country)  and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalised System of Preferences for goods exported to  (exporting country)  — declares that they are in  The undersigned, exporter of the goods described here and contained in this postal consignment:
LABEL APR      A      000000	Declaration by the exporter  GENERALISED SYSTEM OF PREFERENCES

(PART 1)

FORM APR

GOODS IN RESPECT OF WHICH A CERTIFICATE OF ORIGIN FORM A MAY BE ENDORSED OR A FORM APR MAY BE MADE OUT

A certificate of origin form A may be endorsed or a form APR may be made out only in respect of those goods which, in the country of exportation, fall within one of the following categories:

- (i) either the goods shall be wholly produced in the country of exportation, that is, they should fall within a description of goods which is accepted as "wholly produced" under the rules prescribed by the country of destination concerned, or
- (ii) alternatively, if the goods are manufactured wholly or partly from materials or components imported into the country of exportation or of undetermined origin these materials or components must have undergone a substantial transformation there into a different product. It is important to note that all materials and components which cannot be shown to be of that country's origin must be treated as if they were imported. Usually the transformation must be such as to lead to the exported goods being classified under a Brussels Nomenclature Tariff heading other than that relating to any of the above materials or components used. In addition special rules are prescribed for various classes of goods in Lists A and B of certain countries' rules of origin and other subsidiary provisions and these should be carefully studied.

If the goods qualify under the above criteria, the exporter must indicate in line "Origin criterion" of part 1 of the form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for the GSP, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country of exportation	Insert in line "Origin criterion" (front of part 1)
(a) Goods, worked upon but not wholly produced in the exporting country, which were produced in conformity with the provisions of para. (ii), which fall under a Brussels Nomenclature Tariff heading specified in Column 1 of List A and which satisfy any conditions in Columns 3 and 4 of List A which are relevant to these goods	"A", followed by the Brussels Nomenclature heading number of the exported goods  example: "A" 74.07
(b) Goods, worked upon but not wholly produced in the exporting country, which fall within an item in Column 1 of List B and which comply with the provisions of that item	"B", followed by the Brussels Nomenclature heading number of the exported goods  example: "B" 73.15
(c) Goods, worked upon but not wholly produced in the exporting country, which were produced in conformity with the provisions of para. (ii), which are not specifically referred to in Lists A or B, and which do not contravene a general provision of List A	"X", followed by the Brussels Nomenclature heading number of the exported goods  example: "X" 98.02
(d) Goods wholly produced in the country of exportation (see para. (i) above)	"d"

Note. "List A" and "List B" refer to the lists of qualifying processes specified by the countries of importation concerned.

(Exporter's signature)
Description of goods
LABEL APR <b>A</b> 000000

(PART 2)

— This label (to the right) is to be detached and stuck to the outer packing of the postal packet or parcel.  
 — The exporter must sign the label. He may also stamp it.

**NOTE**

REQUEST FOR CHECK	RESULT OF CHECK
<p>The undersigned Customs official requests a check on the exporter's declaration appearing on the front of this form *.</p> <p>Place and date of signature .....</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">Official stamp</div> <div style="border-top: 1px dashed black; width: 80%; text-align: center;">(Official's signature)</div> </div>	<p>A check carried out by the undersigned Customs official shows that:</p> <p>(1) the details given on this form are accurate <sup>1</sup>;</p> <p>(2) this form does not meet the requirements as to correctness (see notes appended) <sup>1</sup>.</p> <p>Place and date of signature .....</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">Official stamp</div> <div style="border-top: 1px dashed black; width: 80%; text-align: center;">(Official's signature)</div> </div> <p><sup>1</sup> Delete where not applicable.</p>

\* Checks on forms APR are to be carried out at random and also whenever the Customs authorities of the importing country have reasonable doubt as to the true origin of the goods in question or of certain parts thereof.

The Customs authorities of the importing country are to return to the authorities responsible for checking in the exporting country the form APR contained in the consignment, giving the formal or substantive reasons for an inquiry. Wherever possible they attach to this form the invoice which has been presented to them, or a copy thereof, and forward any information which it has been possible to obtain and which suggests that the particulars given on the form APR are inaccurate.

If the Customs authorities of the importing country decide to suspend execution of the Generalised System of Preferences while awaiting the results of the check, they shall offer to release the goods to the importer subject to any conservatory measures deemed necessary.







